

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

*Approvato dall'assemblea diocesana straordinaria il 29 maggio 2004
ratificato, con osservazioni, dal consiglio nazionale
dell'11-12 giugno 2004
adeguato alle indicazioni del consiglio nazionale dal consiglio diocesano
del 13 settembre 2004.*



Carissimi fratelli,

è con grande gioia che accolgo l'approvazione e la pubblicazione dell'atto normativo dell'Azione cattolica laudense. Esso raccoglie il rinnovamento che in questi anni ha caratterizzato l'associazione ed esprime il discernimento della nostra Chiesa per rendere questo cammino di santità adatto e percorribile dai laici della nostra diocesi.

Quando vedo il sentiero percorso da questa associazione scopro che in essa vi è una linfa genuina che ha prodotto e produce in continuazione figure di santità cristiana; penso ai tanti laici impegnati nel sociale, nelle comunità cristiane, nella professione, nella politica, nel volontariato.

Spesso la vitalità di tanto impegno ha radici nascoste, ed è incredibile pensare come alcune vie di santità siano state aperte da alcune scelte semplici, come il pregare insieme, il pensare insieme, l'agire insieme. L'augurio, allora, è che sempre esistano questi uomini con ideali altissimi, ma con i piedi ben piantati per terra, che sappiano sempre fare sintesi, nell'umiltà evangelica, tra gli ideali della nostra fede e il piccolo compito di fare un passo dopo l'altro nella nostra esistenza di tutti i giorni, scorgendo la presenza di Dio nelle piccole osservanze di tutti i giorni, nell'impegno familiare quanto nel dovere del quotidiano.

A questi laici affido in maniera particolare la nostra Chiesa, la nostra gente, il nostro territorio. È qui che Dio è chiamato a camminare attraverso la testimonianza dei suoi santi. Che ci sia sempre, allora, nel cuore dei soci di Azione cattolica quella passione che Gesù ha trasmesso ai suoi discepoli, alla vista di una moltitudine immensa, stanca e sfinita come dice il vangelo, perché non amata e non cercata, e che invece nel cuore di Gesù e di tutti i suoi santi diventa preziosissima, come il luogo del primo dischiudersi del suo Regno.

Buon cammino, Azione cattolica, e che Dio renda sempre forti i tuoi passi!

Lodi, 8 dicembre 2004

*+ Giovanni Lapini
Vescovo*

Introduzione

L'Azione Cattolica lodigiana, realtà profondamente inserita nel tessuto ecclesiale, ha sempre mantenuto tale caratteristica, al di là dei numerosi e delicati passaggi che hanno caratterizzato la vita della società e della comunità cristiana negli ultimi decenni.

Tale radicamento ha permesso all'Associazione di vivere fedelmente nella Chiesa e con tutta la Chiesa di Lodi le scelte conseguenti al grande avvenimento del Concilio Ecumenico Vaticano II, di assumere con passione la preparazione, la celebrazione, e poi l'attuazione del XIII Sinodo diocesano, di spendersi con entusiasmo per accogliere degnamente la storica visita del Santo Padre Giovanni Paolo II, di operare con gioia per la Missione diocesana culminata nel grande Giubileo del 2000.

La fedeltà, la passione, l'entusiasmo, la gioia di ragazzi, giovani e adulti che hanno scelto di donare la loro vita per l'annuncio del Vangelo in questa nostra terra sono il ricco patrimonio che l'Azione Cattolica consegna alla Chiesa di Lodi.

Un patrimonio che può sembrare ridimensionato nei numeri e forse anche nelle opere rispetto all'abbondanza e alla ricchezza degli anni che hanno preceduto l'evento conciliare, ma non possiamo ignorare che molte cose sono cambiate e che lo stesso tessuto ecclesiale nella nostra Diocesi, seppure ancora solido, ha subito trasformazioni epocali, inimmaginabili pochi decenni fa.

Gli stessi Vescovi avvertono che i cristiani oggi e proprio nelle nostre terre, toccate sin dall'origine dal Vangelo di Gesù, sono mandati a "comunicare il Vangelo in un mondo che cambia".

È la missione, o nuova evangelizzazione, la nota caratteristica della Chiesa di questo tempo. Un tempo che presenta molte contraddizioni, ma che attende ancora operai generosi, pronti a vivere la loro esperienza quotidiana in compagnia di coloro che incontrano, con la consapevolezza però di essere testimoni del Risorto.

Questi operai generosi l'Azione Cattolica intende continuare a formare con la ricchezza, la costanza e la serietà dei suoi percorsi associativi, adeguando la struttura organizzativa, i linguaggi e le modalità con cui far crescere relazioni stabili e significative.

La comunicazione del Vangelo in situazioni nuove e in un tessuto sociale molto segnato dall'individualismo richiede innanzitutto persone consapevoli delle piccole e grandi questioni che toccano la vita delle persone e nello stesso tempo consapevoli della possibilità per ciascuno di trovare luce e sostegno in Cristo Risorto. Queste persone, chiamate a vivere costantemente alla sequela del Signore, sono grandi risorse per una Chiesa che si scopre in un tempo di missione.

L'Azione Cattolica di Lodi, con umiltà, insieme ad altri fedeli laici aggregati in associazioni o movimenti e con molti altri non aggregati, ma seriamente impegnati a crescere nella fedeltà al Vangelo, rinnova la disponibilità a operare perché in questa stagione di nuovo annuncio non manchino operai generosi del Vangelo, disponibili a dare la loro vita perché in questa terra cresca la vera vita.

La diocesanità, nota caratteristica dell'Azione Cattolica, lega profondamente la nostra Associazione a questo territorio e la pone a suo servizio, per la sua crescita armonica, cioè pacifica, equilibrata e rispettosa di tutte le sue potenzialità. Del resto questo servizio ha avuto modo di esprimersi nella lunga fase di dibattito pubblico che ha portato alla costituzione della Provincia di Lodi e nell'apporto ideale offerto nei primi anni di cammino della nuova istituzione.

L'identità del nostro territorio e la sua salvaguardia è un bene che non riguarda solo coloro che assumono responsabilità politiche o amministrative, ma che coinvolge l'intera collettività, di cui i laici di Azione Cattolica vogliono essere parte attiva e propositiva.

Alla luce di tali considerazioni, la nostra Associazione è chiamata a esprimere una capacità di lettura, di comprensione e anche di proposta perché tutto ciò che riguarda la dignità della persona, a partire dall'affermazione della sacralità della vita dal suo concepimento fino alla morte naturale e tutto ciò che può sostenere la centralità della famiglia fondata sul matrimonio non venga eluso nella ricerca di soluzioni politiche o amministrative ai numerosi nuovi problemi che si affacciano nella nostra società.

Il nostro impegno per la missione si caratterizza dunque anche per la capacità di motivare e condividere stili di vita che esprimano un chiaro riferimento al Vangelo: è questo il modo con cui intendiamo rendere popolarmente diffusa anche nel Lodigiano la prospettiva del progetto culturale promosso dalla Chiesa in Italia.

Una prospettiva di lavoro che ci riguarda direttamente perché ci costringe a pensare l'itinerario formativo e lo stesso profilo spirituale del laico di Azione Cattolica nell'ottica di una sempre più matura testimonianza delle ragioni del messaggio cristiano in una piazza, quella del mondo contemporaneo, in cui visioni molto differenti si accostano e si confondono indistintamente.

Lo stesso incontro con uomini e donne provenienti da altre esperienze religiose e sempre più presenti anche nel Lodigiano ci impone l'approfondimento delle motivazioni della nostra fede in Cristo Gesù, maggiore creatività nell'individuare forme con cui annunciare anche a chi giunge da lontano la verità sull'uomo espressa dal cristianesimo, la coerenza dei nostri gesti comunitari e personali con il Vangelo.

Siamo convinti che il dialogo, l'incontro, l'accoglienza vissuti verso chiunque, indipendentemente dalla provenienza culturale e religiosa, non siano sufficienti se non sappiamo accompagnare tali gesti con la proposta dell'amore di Dio, incarnatosi nella persona di Gesù.

Se questi sono gli orizzonti della nostra Chiesa, questi diventano i sentieri che l'Azione Cattolica di Lodi intende esplorare. Abbiamo dunque accolto prontamente la scelta maturata dall'Associazione nazionale di adeguare la struttura, perché possa essere più snella e più speditamente si possa intraprendere un cammino che presenta alcuni tratti inediti.

Il presente Atto normativo, al di là del linguaggio formale che connota tutti i testi di tale natura, rappresenta l'impegno di un'Associazione che assume il mandato di continuare l'annuncio del Vangelo in un tempo di cambiamento, passando dalla stagione della preghiera, dell'azione, del sacrificio a quella della contemplazione, della comunione, della missione.

8 dicembre 2004

La presidenza diocesana

Capitolo I

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI LODI

1. L'ATTO NORMATIVO DIOCESANO

1.1. (N) - L'associazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana (di seguito "associazione diocesana"), costituitasi nella diocesi di Lodi, è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana (di seguito "Statuto") e dal presente Atto normativo diocesano (di seguito "Atto normativo"), adottato dall'assemblea diocesana dell'associazione in data 29 maggio 2004 e successivamente ratificato dal consiglio nazionale della stessa, nei modi previsti e in conformità a quanto disposto dallo Statuto e specificato dal suo Regolamento nazionale di attuazione (di seguito "Regolamento").

2. L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA, SUA ARTICOLAZIONE, SEDE, CARICHE, RAPPRESENTANZE LEGALI

- 2.1.** (N) - L'associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella diocesi di Lodi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Essa è parte dell'unica associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa, strettamente legata a tutte le altre associazioni diocesane presenti in Italia da un forte vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, missionario, culturale ed economico. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.
- 2.2.** (N) - L'associazione diocesana, che si caratterizza per un forte dialogo intergenerazionale, valorizza la soggettività della famiglia nella vita associativa al fine di promuoverne la presenza a livello ecclesiale e sociale.
- 2.3.** (N) - L'associazione diocesana si articola in associazioni territoriali, riferite alla comunità parrocchiale, a gruppi di parrocchie o a unità pastorali, secondo le opportunità suggerite da ciascuna realtà; essa può inoltre dare vita a "gruppi", in tali ambiti, e a "gruppi diocesani" al di là di essi, costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto alle condizioni ed esperienze di vita, a specifici ambienti o progetti; uno o più gruppi, o uno o più gruppi diocesani operanti nella diocesi di Lodi per i medesimi fini, possono costituire un movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.

- 2.4. (R) - L'associazione diocesana ha sede presso la Casa della Gioventù di Lodi, in Viale Rimembranze n. 12, all'interno di locali di proprietà della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice, gestiti da apposita commissione diocesana, ceduti in uso all'associazione mediante regolare contratto registrato. La stessa sede, nonché l'insieme degli organismi, gruppi di lavoro o commissioni diocesane che abitualmente operano in essa, sono comunemente denominati "centro diocesano".
- 2.5. (N) - L'associazione diocesana è guidata dagli organismi definiti dal presente Atto normativo ed è rappresentata legalmente e sul piano ecclesiale dal presidente diocesano dell'associazione.

Capitolo II

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

3. L'ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA

- 3.1. (N) - L'adesione all'Azione Cattolica Italiana, nell'associazione diocesana di Lodi, esprime una personale e libera scelta di quei fedeli laici (piccoli, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, anziani) del territorio della diocesi che intendono maturare in tal modo l'universale vocazione alla santità. L'adesione all'associazione si esprime mediante una scelta permanente, vissuta in relazione all'età e alla condizione di ciascuno, con una stabilità che abbracci almeno la propria "stagione della vita" (infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta, terza età).
- 3.2. (N) - Con l'adesione all'Azione Cattolica, che prevede differenti forme di orientamento e maturazione della scelta attuata in relazione all'età e alla condizione di ciascuno, ogni aderente si impegna a fare proprio il cammino formativo proposto dall'associazione nazionale e diocesana, e ad assumere il servizio ecclesiale che quest'ultima propone a livello diocesano, contribuendo allo sviluppo pastorale e all'animazione evangelica degli ambienti di vita del territorio. L'aderente, in tal modo, partecipa al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propri della comunità diocesana.
- 3.3. (N) - Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, l'adesione viene promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza rispetto alla scelta attuata, all'interno di specifici itinerari formativi.
- 3.4. (N) - Dall'adesione all'Azione Cattolica conseguono i diritti e doveri indicati nello Statuto e relativo Regolamento, così come essi sono specificati e precisati nel presente Atto normativo. In particolare, ogni aderente, compiuta e maturata la scelta esplicita di far parte dell'associazione, si assume - conseguentemente - l'impegno alla partecipazione attiva e corresponsabile all'esperienza associativa ai suoi vari livelli e l'obbligo di contribuire economicamente alla vita dell'associazione nazionale, diocesana e territoriale.

4. RICHIESTA DI ADESIONE

- 4.1. (N) - La richiesta di adesione può essere formulata:
- a. ai componenti del consiglio, animatori o educatori Acr dell'articolazione territoriale dell'associazione della quale si intende far parte;

- b. al responsabile del gruppo diocesano del quale si vuole far parte;
- c. a un qualsiasi socio con più di 14 anni dell'associazione territoriale, a condizione che questi riporti la richiesta ai soggetti indicati al punto precedente;
- d. direttamente al centro diocesano, in caso di adesioni in realtà territoriali ove l'Azione Cattolica non sia presente.

5. ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ADESIONE. SUCCESSIVA CONFERMA

- 5.1. (N) - La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal consiglio dell'associazione territoriale o dal gruppo diocesano cui il richiedente vuole aderire, che ne cura la trasmissione al centro diocesano; essa è confermata dal consiglio diocesano dell'associazione, che può delegare tale adempimento alla presidenza diocesana.
- 5.2. (N) - Il consiglio diocesano dell'associazione ha la facoltà di rifiutare la richiesta, motivando adeguatamente la propria decisione in forma scritta all'interessato e, omettendo eventuali questioni riservate, all'associazione territoriale o gruppo diocesano che ha trasmesso la richiesta.
- 5.3. (N) - Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti per i soci dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.
- 5.4. (N) - L'adesione si intende espressa stabilmente almeno per la propria "stagione della vita".
- 5.5. (N) - La scelta dell'adesione, una volta avvenuta, si intende confermata per l'intera "stagione della vita" se non sia intervenuta esplicita comunicazione da parte del socio relativa alla volontà di abbandonare l'Azione Cattolica o se l'associazione diocesana non abbia espresso il parere negativo di cui al successivo art. 8.2. Ogni associazione territoriale o gruppo diocesano, ogni anno, comunica al Centro diocesano l'avvenuta verifica di quanto previsto dal presente punto, entro i termini stabiliti dal consiglio diocesano. Dal punto di vista educativo i responsabili dell'associazione hanno il dovere di verificare costantemente, ed almeno una volta l'anno, il permanere in ogni socio della volontà espressa nell'atto dell'adesione favorendo l'esplicitazione di una eventuale rinuncia.
- 5.6. (N) - L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana - in ogni propria realtà territoriale - celebra e valorizza la scelta di aderire compiuta da ciascun socio. In tale occasione essa ripropone ai propri aderenti, alla

comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto e dalle scelte diocesane e locali compiute annualmente.

6. FORME DELL'ADESIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI SOCI

- 6.1. (N) - L'accoglimento delle richieste di adesione è attestato annualmente - anche attraverso uno specifico "segno" - secondo le forme stabilite dai consigli nazionale e diocesano. Quest'ultimo definisce le modalità, le procedure e i termini di tale adempimento.
- 6.2. (N) - Con le deliberazioni di cui al comma che precede possono essere previste modalità di adesione specifiche e adeguate per i giovani e i ragazzi; allo stesso modo, vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare e le scelte attinenti la stampa associativa a tutti i suoi livelli, in relazione all'adesione. Inoltre, il consiglio diocesano può elaborare, relativamente alle attività associative più significative o di tipo residenziale, forme specifiche di accostamento all'associazione riservate ai non soci, che possono condurre alla maturazione della scelta dell'adesione.
- 6.3. (N) - Il consiglio diocesano fa proprio, ed eventualmente implementa o specifica ulteriormente quanto definito e regolato dal consiglio nazionale circa il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello diocesano e locale.

7. CONTRIBUTO ECONOMICO

- 7.1. (N) - La modalità di raccolta annuale del contributo economico (nelle varie forme stabilite dall'associazione) viene programmata da ogni associazione territoriale o gruppo diocesano, separandola dalla giornata della "festa dell'adesione", valorizzando altri momenti associativi, anche appositamente programmati, e forme di raccolta di contributi liberi da parte di tutti i soci e simpatizzanti.

8. RITIRO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

- 8.1. (N) - Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'associazione territoriale o il gruppo diocesano di appartenenza, all'associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di tale comunicazione.

8.2. (N) - Il consiglio diocesano, su proposta del consiglio dell'associazione territoriale o del gruppo diocesano di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo per l'adesione all'associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

9. DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONE PER IL LORO ESERCIZIO

9.1. (N) - Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto, dal Regolamento d'attuazione e dal presente Atto normativo, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.

9.2. (N) - La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.

9.3. (N) - La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione dei progetti e delle attività previste dalla programmazione associativa.

9.4. (N) - I ragazzi, ordinariamente rappresentati dai loro educatori e responsabili nei momenti in cui si esprime la vita democratica dell'associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

9.5. (R) - Ai soli fini del presente Atto normativo, si intendono per "ragazzi" coloro che hanno meno di 14 anni; per "giovani" coloro che hanno già compiuto il 14° anno di età e non ancora il 30° anno di età; per "adulti" coloro che hanno compiuto il 30° anno di età.

10. PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

10.1. (N) - Gli organi dell'associazione diocesana, per le decisioni da assumere in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgono efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni. Tale

criterio, per quanto possibile, deve essere applicato anche dalle associazioni territoriali, valorizzando la funzione primaria in tal senso che spetta alle assemblee e ai consigli, anche in termini di indirizzo e verifica annuale o triennale del cammino associativo.

11. REGOLE GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL VOTO. DELEGA

11.1. (N) - Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo che per i casi seguenti:

a. quelli esplicitamente previsti da normativa specifica, approvata dal consiglio diocesano

b. assemblee diocesane elettive, ordinarie o straordinarie.

11.2. (N) - In via generale, per i casi sopra indicati e per quelli eventualmente regolamentati da specifiche disposizioni approvate dal consiglio diocesano, la delega può essere conferita, esclusivamente nella forma scritta, ad altro aderente dell'associazione territoriale, gruppo diocesano o movimento, nel rispetto dei criteri di partecipazione alla vita associativa previsti dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo. Ogni delegato può ricevere una sola delega ed esprimere un solo voto.

11.3. (N) - Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene sempre per scrutinio segreto.

11.4. (N) - Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.

12. ELETTORATO PASSIVO

12.1. (N) - Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

12.2. (N) - Quando sia prevista l'elezione di "giovani" ad incarichi direttivi o consultivi, sia a livello diocesano che di associazione territoriale, i candidati, al momento dell'elezione, non dovranno aver superato il 30° anno di età. Il compimento del 30° anno di età per i "giovani" che ricoprono incarichi direttivi o consultivi, ai vari livelli, non comporta la decadenza dal mandato, che viene conservato fino alla sua scadenza naturale.

13. INCARICHI DIRETTIVI

- 13.1. (N) - Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: presidente (dell'associazione territoriale o diocesana), membro della presidenza diocesana, segretario o responsabile di movimenti.
- 13.2. (N) - Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

14. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 14.1. (N) - Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Statuto e dal suo Regolamento, dal presente Atto normativo, dal consiglio diocesano.
- 14.2. (N) - La designazione e la nomina dei presidenti, a livello territoriale e diocesano, deve rispettare le seguenti procedure:
- la proposta, mediante elezione, per la nomina del presidente dell'associazione territoriale, secondo quanto previsto dallo Statuto all'art. 19, comma 5, è effettuata dal consiglio di tale associazione, eletto dall'assemblea della stessa secondo le modalità previste dal presente Atto normativo; la nomina del presidente dell'associazione è effettuata dal vescovo diocesano;
 - la proposta per la nomina del presidente diocesano è effettuata dal consiglio diocesano con l'elezione di una terna di soci, fra i quali il vescovo effettua la nomina di sua competenza;
 - per la designazione della terna di cui al punto precedente: ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte; nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti; risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste e hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio; la terna così composta viene comunicata alla competente autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti relativi a ciascun nominativo.

- 14.3. (N) - Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire consecutivamente uno stesso incarico al massimo per due mandati. Per quanto riguarda i componenti della presidenza diocesana, il doppio mandato si intende riferito al medesimo ruolo ricoperto. Il consiglio diocesano, per le associazioni territoriali, può ammettere deroghe opportunamente motivate e verificate.

15. CESSAZIONE DEGLI INCARICHI DIRETTIVI

- 15.1. (N) - Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza, nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del consiglio diocesano o di altri organismi anche consultivi sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.
- 15.2. (N) - Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo o autorità competente all'attribuzione dell'incarico.
- 15.3. (N) - La decadenza, salvo quanto previsto dall'art. 16, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto, o dal suo Regolamento, o dal presente Atto normativo per ricoprire l'incarico direttivo.
- 15.4. (N) - L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo o autorità competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
- 15.5. (N) - In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

16. INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI POLITICI

- 16.1. (N) - Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di governo, con il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di presidente di circoscrizioni comunali.
- 16.2. (N) - Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli

organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

- 16.3. (N) - I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componenti del consiglio diocesano.
- 16.4. (N) - I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del consiglio diocesano in caso di candidatura per le assemblee elettive del parlamento europeo, nazionale, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto, a partire dalla data di accettazione della candidatura.
- 16.5. (N) - Quanti rivestono incarichi direttivi e tutti i soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

17. L'ASSISTENTE E I SACERDOTI COLLABORATORI

- 17.1. (N) - L'Assistente diocesano e i sacerdoti suoi collaboratori (viceassistenti), secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4 dello Statuto, sono nominati dal vescovo diocesano.
- 17.2. (N) - Gli assistenti ad ogni livello (assistenti diocesani, di associazioni territoriali, di vicariato, di movimenti o gruppi diocesani), salvo diversa disposizione del vescovo diocesano, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati, nello stesso incarico, per un secondo triennio.
- 17.3. (N) - Gli assistenti e i sacerdoti collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano a ogni aspetto della vita dell'associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'associazione (assemblee, consigli e presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

Capitolo III

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

18. ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

- 18.1. (N) - L'associazione territoriale è costituita con riferimento alla comunità parrocchiale, a gruppi di parrocchie o a unità pastorali, secondo le opportunità suggerite dalle diverse realtà locali.
- 18.2. (N) - L'associazione territoriale si costituisce quando due o più laici, che partecipano alla vita delle realtà ecclesiali di cui al punto precedente e aderiscono all'Azione Cattolica Italiana, richiedono e ottengono il riconoscimento da parte del consiglio diocesano e strutturano la loro esperienza associativa come definito nel successivo art. 21.

19. COORDINAMENTO VICARIALE

- 19.1. (N) - In ciascun vicariato le associazioni territoriali coordinano le singole esperienze associative. A tal fine, esse danno vita a un "coordinamento vicariale" come definito nel successivo art. 22.

20. GRUPPI E MOVIMENTI

- 20.1. (N) - Gruppi - Le associazioni territoriali, valorizzando le relazioni esistenti, possono al loro interno strutturarsi in "gruppi".
- 20.2. (N) - Gruppi diocesani - Il consiglio diocesano, in rapporto a specifiche condizioni di vita e ambienti, può promuovere o riconoscere gruppi radicati sul territorio. Essi vengono denominati "gruppi diocesani".
- 20.3. (N) - Movimenti - L'esperienza organica e strutturata di più aderenti o gruppi di aderenti di diverse associazioni territoriali, di uno o più gruppi diocesani, può essere riconosciuta dal consiglio diocesano come "movimento" dell'Azione Cattolica di Lodi.

Capitolo IV

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

21. L'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

21.1. L'assemblea

- 21.1.1. (N) - Tutti gli aderenti dell'associazione territoriale, che hanno compiuto il 14° anno di età, costituiscono l'assemblea. In essa i ragazzi - coinvolti nel percorso assembleare con specifiche attività - sono rappresentati dai loro educatori.
- 21.1.2. (N) - L'assemblea - convocata di norma almeno una volta l'anno - è validamente costituita quando i suoi componenti siano stati convocati per iscritto. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 21.1.3. (N) - L'assemblea, proposta come esperienza significativa di incontro di tutti gli aderenti, ha il compito di:
- a) eleggere il consiglio dell'associazione, seguendo la scadenza triennale diocesana del rinnovo degli incarichi direttivi;
 - b) discutere e approvare le linee programmatiche;
 - c) esercitare le altre attribuzioni ad essa affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.
- 21.1.4. (R) - All'assemblea territoriale elettiva partecipa un componente del consiglio diocesano.
- 21.1.5. (N) - L'assemblea, ordinariamente, è convocata dal presidente dell'associazione territoriale, che la presiede. Può anche essere convocata dalla maggioranza dei componenti del consiglio dell'associazione o dalla presidenza diocesana.
- 21.1.6. (N) - Dei lavori e delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto e conservato apposito verbale.

21.2. Il consiglio

- 21.2.1. (N) - L'assemblea, su proposta del consiglio uscente, determina la composizione del consiglio da eleggere, tenendo conto della rappresentatività di tutte le componenti presenti nell'associazione (giovani e adulti, educatori in rappresentanza dei ragazzi, uomini e donne), nonché della formazione ed esperienza che già alcuni soci hanno acquisito nella maturazione dell'identità associativa.

- 21.2.2. (N) - Nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto, l'assemblea elegge da un minimo di 2 ad un massimo di 10 componenti che entrano a far parte del consiglio; nel caso di associazioni territoriali interparrocchiali o legate ad unità pastorali, nel consiglio devono essere presenti almeno un componente per ciascuna parrocchia.
- 21.2.3. (R) - Per la determinazione del numero e tipologia dei membri da eleggere del consiglio si tiene conto delle seguenti indicazioni:
- a. associazioni con un numero limitato di aderenti (non superiore a 25) e formate da un solo gruppo: l'assemblea elegge un consiglio formato da un numero di persone compreso fra 2 e 4;
 - b. associazioni con un numero di aderenti indicativamente compreso tra 25 e 50, con un minimo di struttura associativa e con più di un gruppo: l'assemblea elegge un consiglio formato da un numero di persone compreso fra 3 e 6;
 - c. associazioni con un numero di aderenti indicativamente superiore a 50, organizzate in più gruppi e complete di tutte le componenti associative (ragazzi, giovani ed adulti): l'assemblea elegge un consiglio formato un numero di persone compreso fra 5 e 10.
- 21.2.4. (N) - I principali compiti del consiglio sono:
- a. eleggere, anche al di fuori dei propri componenti e sentito l'assistente dell'associazione territoriale, il presidente, da proporre al vescovo tramite la presidenza diocesana, per la relativa nomina; la maggioranza richiesta per tale elezione è quella della metà più uno dei componenti del consiglio; il presidente, una volta nominato, qualora non ne sia già membro, entra a far parte del consiglio;
 - b. nominare i responsabili dei gruppi o eventuali altri responsabili associativi, stabilendo anche chi, fra essi, debba entrare a far parte del consiglio;
 - c. nominare, tra gli aderenti, gli educatori e gli animatori dell'associazione;
 - d. programmare, gestire e verificare, ogni anno, l'esperienza associativa dell'associazione, sulla base delle indicazioni offerte dal consiglio diocesano;
 - e. curare le procedure di adesione all'associazione e della relativa conferma annuale;
 - f. reperire i fondi per il sostegno economico dell'associazione, ai suoi vari livelli, nelle modalità stabilite annualmente dal consiglio diocesano;

- g. individuare, nell'ambito di associazioni territoriali "interparrocchiali" o legate a "unità pastorali", i rappresentanti dell'associazione nei diversi consigli pastorali parrocchiali; di norma il presidente di tale associazione territoriale la rappresenta nel consiglio pastorale parrocchiale della sua parrocchia; nei consigli pastorali parrocchiali delle altre parrocchie il presidente, sentito l'assistente dell'associazione, delega un altro aderente proveniente dalla parrocchia stessa, che entra nel consiglio dell'associazione, qualora non ne faccia già parte; le disposizioni del presente punto si applicano in relazione a quanto previsto dal vescovo diocesano in merito alla composizione dei consigli pastorali parrocchiali;
 - h. deliberare sulle altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.
- 21.2.5. (N) - Il consiglio viene convocato con scadenze che permettano la reale conduzione della vita associativa, comunque non meno di tre volte l'anno. Il consiglio viene convocato dal presidente o dalla maggioranza dei propri membri.
- 21.2.6. (N) - Le riunioni del consiglio dell'associazione territoriale sono valide se è presente almeno la metà dei componenti, con un minimo di 2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità nell'esito delle votazioni, il voto del presidente vale doppio.
- 21.2.7. (N) - Dei lavori e delle deliberazioni del consiglio viene redatto e conservato apposito verbale.

21.3. Il presidente

- 21.3.1. (N) - Il presidente dell'associazione territoriale la rappresenta a livello ecclesiale e civile e mantiene i necessari rapporti con tutte le altre realtà ecclesiali o sociali e con le istituzioni pubbliche.
- 21.3.2. (N) - Il presidente ha i seguenti compiti:
- a. convocare e presiedere l'assemblea;
 - b. convocare e presiedere il consiglio;
 - c. coordinare unitariamente le strutturazioni interne dell'associazione, in particolare i gruppi;
 - d. partecipare, anche a mezzo di proprio delegato come definito all'art. 21.2.4, lettera g), al consiglio pastorale parrocchiale;
 - e. partecipare al comitato presidenti vicariale;
 - f. partecipare al livello diocesano dell'associazione, mantenendo rapporti costanti con la presidenza diocesana;

- g. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.

21.4. I gruppi

- 21.4.1. (N) - Le associazioni territoriali possono, al loro interno, strutturarsi in "gruppi" al fine di:
- a. costituire la prima vitale esperienza associativa;
 - b. attuare la missione propria dell'associazione diocesana così come precisata a livello territoriale;
 - c. attuare il compito formativo in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti;
 - d. realizzare gli obiettivi particolari stabiliti da specifici progetti formativi o missionari.
- 21.4.2. (R) - I gruppi, di norma, hanno un proprio responsabile nominato dal consiglio, che definisce i compiti e la durata dell'incarico, che scade comunque al termine del triennio.
- 21.4.3. (R) - I gruppi vengono costituiti quando alle relazioni significative in essi vissute sia possibile dare stabilità, anche rispondendo ad adeguati criteri di consistenza e all'interno di progetti specifici sul piano formativo o di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'associazione diocesana.

22. IL COORDINAMENTO VICARIALE

22.1. Il comitato presidenti del vicariato

- 22.1.1. (N) - Per attuare il coordinamento vicariale delle diverse esperienze associative, in ciascun vicariato è costituito il "comitato presidenti del vicariato", formato dall'insieme dei presidenti delle associazioni territoriali di tale realtà.
- 22.1.2. (N) - Il comitato presidenti del vicariato, convocato e guidato dal "responsabile vicariale" almeno due volte in un anno, ha i seguenti compiti:
- a. proporre all'assemblea diocesana una o più candidature per l'elezione del responsabile vicariale;
 - b. coordinare e promuovere le esperienze associative delle associazioni territoriali del vicariato, favorendo lo scambio e un fecondo rapporto tra la realtà territoriale e quella diocesana;
 - c. coordinare unitariamente le proposte associative che per caratteristiche, rilevanza e destinatari, possono essere realizzate a livello vicariale;

- d. valutare l'eventuale promozione di forme più specifiche di coordinamento vicariale (attività riservate, per esempio, ai ragazzi e loro educatori, alle forme di raccordo territoriale dei giovani e loro animatori, alle famiglie, adulti o terza età); in tal senso il comitato può anche individuare ulteriori figure di responsabili che collaborino direttamente con il responsabile vicariale;
- e. favorire il recepimento a livello territoriale delle proposte associative diocesane e nazionali, in relazione alle eventuali indicazioni pastorali definite a tale livello ecclesiale;
- f. collaborare con la consulta pastorale vicariale;
- g. svolgere tutti gli altri compiti ad esso attribuibili in base a quanto previsto dal presente Atto normativo.

22.2. Il responsabile vicariale

- 22.2.1. (N) - Il "responsabile vicariale", eletto dall'assemblea diocesana, fa parte del consiglio diocesano.
- 22.2.2. (N) - Il responsabile vicariale ha i seguenti compiti:
 - a. partecipare alle sedute del consiglio diocesano;
 - b. convocare e presiedere il comitato presidenti vicariale;
 - c. curare l'attuazione di quanto definito dal comitato presidenti del vicariato;
 - d. partecipare, in rappresentanza dell'Azione Cattolica, alla consulta pastorale del vicariato;
 - e. svolgere tutti gli altri compiti ad esso attribuibili in base a quanto previsto dal presente Atto normativo.
- 22.2.3. (N) - Il responsabile vicariale resta in carica 3 anni e può essere rieletto solo per un secondo mandato.

22.3. L'assistente vicariale

- 22.3.1. (N) - In ogni vicariato il vescovo - consultato l'assistente dell'associazione e sentito il vicario foraneo - nomina l'assistente vicariale di Azione Cattolica.
- 22.3.2. (N) - L'assistente vicariale ha i seguenti compiti: partecipare al comitato presidenti del vicariato, accompagnare il cammino spirituale dei responsabili delle associazioni del vicariato, mantenere i rapporti con i parroci del vicariato, collaborare con gli assistenti diocesani nell'accompagnare i laici nelle iniziative diocesane e vicariali
- 22.3.3. (N) - L'assistente vicariale resta in carica tre anni e può essere rinominao per un secondo triennio.

23. I GRUPPI DIOCESANI

- 23.1. (N) - I "gruppi diocesani" hanno il compito di:
 - a. attuare la missione propria dell'associazione diocesana;
 - b. attuare il compito formativo in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti, per quanto sia più facilmente realizzabile a livello diocesano;
 - c. realizzare gli obiettivi particolari stabiliti da specifici progetti formativi o missionari.
- 23.2. (N) - I gruppi diocesani eleggono, al loro interno, un proprio responsabile, la cui nomina deve essere ratificata dal consiglio diocesano. Egli dura in carica un triennio, può essere rinnovato solo per un secondo mandato e partecipa con diritto di voto all'assemblea diocesana.
- 23.3. (R) - I gruppi diocesani possono definire un minimo regolamento ed una limitata struttura, sottoponendoli al consiglio diocesano per l'approvazione.
- 23.4. (R) - I gruppi vengono costituiti quando sia possibile assicurare stabilità e adeguata consistenza, all'interno di progetti specifici sul piano formativo o di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'associazione diocesana.
- 23.5. (R) - Il consiglio diocesano, secondo opportunità, invita il responsabile del gruppo diocesano a partecipare a una propria seduta per la verifica dell'esperienza associativa.
- 23.6. (R) - La funzione di assistente del gruppo diocesano è svolta dagli assistenti diocesani.

24. I MOVIMENTI

- 24.1. (N) - L'esperienza organica e strutturata di più aderenti o gruppi di aderenti di diverse associazioni territoriali, di uno o più gruppi diocesani, può essere riconosciuta dal consiglio diocesano come movimento dell'Azione Cattolica di Lodi.
- 24.2. (N) - Oltre all'ipotesi di cui al punto precedente, possono riunirsi in movimento persone di tutte le età che, pur non avendo uno specifico legame con una comunità cristiana, attraverso l'adesione all'Azione Cattolica e la sua esperienza associativa (come previsto dall'art. 3 all'art. 16 del presente Atto normativo) intraprendono un cammino di inserimento nella Chiesa particolare allo scopo di promuovere la formazione di un laicato adulto nella fede, la crescita della comunione della comunità ecclesiale e la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

- 24.3. (R) - I movimenti possono sottoporre al consiglio diocesano un proprio regolamento che ne precisi finalità, funzionamento e modalità di partecipazione e organizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Atto normativo.
- 24.4. (N) - I movimenti eleggono, al loro interno, un segretario diocesano coadiuvato da un numero opportuno di responsabili. La nomina del segretario diocesano deve essere ratificata dal consiglio diocesano.
- 24.5. (N) - Il segretario partecipa con diritto di voto sia al consiglio diocesano che all'assemblea diocesana. Egli dura in carica un triennio e può essere rinnovato solo per un secondo mandato.
- 24.6. (R) - I movimenti diocesani, almeno una volta l'anno, presentano al consiglio diocesano – tramite il loro segretario – la loro esperienza associativa.
- 24.7. (R) - Il consiglio diocesano, all'atto del riconoscimento del movimento diocesano, comunica la sua deliberazione al vescovo, affinché egli possa provvedere alla nomina dell'assistente, anche all'interno del collegio degli assistenti diocesani.

25. L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

25.1. L'assemblea diocesana

- 25.1.1. (N) - L'assemblea diocesana è convocata – per iscritto e mediante adeguata pubblicizzazione – dal consiglio diocesano, ordinariamente ogni tre anni, per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica della diocesi di Lodi per il triennio successivo e per eleggere il consiglio diocesano dell'associazione. È convocata in via straordinaria, quando necessario, per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati.
- 25.1.2. (N) - L'assemblea straordinaria può essere richiesta a maggioranza dal consiglio diocesano.
- 25.1.3. (N) - Il consiglio diocesano in carica fissa la data, l'ordine del giorno e il calendario dei lavori dell'assemblea; dispone le attività preparatorie, in particolare la partecipazione delle associazioni territoriali, con specifico riferimento alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame dell'assemblea e agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del consiglio diocesano.

- 25.1.4. (N) - L'assemblea diocesana è composta da:
- i componenti in carica del consiglio diocesano, compresi i segretari dei movimenti formalmente costituiti nella diocesi;
 - per ciascuna associazione territoriale: il presidente, i componenti del consiglio, il 50% degli educatori ed animatori non facenti parte del consiglio, designati dal consiglio stesso.
 - un responsabile per ciascuno dei gruppi diocesani.
- 25.1.5. (N) - I responsabili territoriali che ricoprono il ruolo di consigliere diocesano non sono sostituibili da altro delegato.
- 25.1.6. (R) - Le associazioni territoriali comunicano – attraverso un apposito verbale – i propri delegati entro la data indicata dal consiglio diocesano in sede di convocazione dell'assemblea.
- 25.1.7. (R) - Per le associazioni territoriali che non inviano entro la data stabilita la comunicazione di cui al punto precedente, viene ammesso d'ufficio come delegato all'assemblea il solo presidente.
- 25.1.8. (R) - Viene ammesso d'ufficio come delegato il solo presidente, anche per le associazioni territoriali che non sono in regola con l'aggiornamento delle adesioni e il versamento dei contributi associativi.
- 25.1.9. (R) - Il numero dei delegati comunicati, sommato a quello degli altri delegati di cui all'art. 25.1.4 lettere a) e c), eseguita la verifica dei poteri, costituisce il numero degli aventi diritto di partecipazione e di voto all'assemblea, per la determinazione del quorum di validità della convocazione e del quorum di validità delle deliberazioni da assumere.
- 25.1.10. (N) - Gli assistenti a tutti i livelli e gli invitati all'assemblea partecipano ai lavori senza diritto di voto.
- 25.1.11. (R) - Nell'atto di convocazione dell'assemblea, il consiglio diocesano, con propria deliberazione:
- stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;
 - determina le modalità per l'insediamento e l'attività dell'assemblea e per la conduzione dei lavori;
 - determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione e l'approvazione di documenti.
- 25.1.12. (R) - Organi dell'assemblea sono la presidenza e la segreteria, eletti dall'assemblea su proposta del presidente diocesano.

- 25.1.13. (N) - Ogni delegato, in caso di impedimento alla partecipazione, può essere sostituito da un socio della propria associazione territoriale, gruppo diocesano o movimento; tale delega deve essere firmata dal delegante e, rispettivamente, dal presidente dell'associazione territoriale o dal responsabile del gruppo diocesano o dal segretario del movimento.
- 25.1.14. (N) - I consiglieri diocesani (giovani, adulti ed educatori Acr) possono delegare un altro aderente della diocesi appartenente alla stessa componente associativa; i responsabili vicariali un altro aderente del proprio vicariato.
- 25.1.15. (N) - Ogni seduta dell'assemblea diocesana deve avere corrispondenza in un verbale della riunione con ordine del giorno discusso, numero degli aventi diritto e dei partecipanti, decisioni prese, data, firma del presidente e segretario e verbalizzazione degli interventi per i quali sia fatta esplicita richiesta in tal senso.

25.2. Il consiglio diocesano

- 25.2.1. (N) - Il consiglio diocesano:
- a. assume la responsabilità della vita e delle attività dell'associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'assemblea diocesana e nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell'associazione diocesana; delibera la partecipazione dell'Azione Cattolica di Lodi ad associazioni e organismi ecclesiali e di altra natura;
 - b. formula la proposta per la nomina del presidente diocesano da sottoporre al vescovo diocesano ed elegge gli altri componenti la presidenza diocesana;
 - c. delibera eventuali regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi e per l'attuazione del presente Atto normativo;
 - d. approva la proposta formativa dell'associazione diocesana e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
 - e. approva, annualmente, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - f. dispone la convocazione ordinaria dell'assemblea diocesana a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario.

- 25.2.2. (N) - L'assemblea diocesana, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del consiglio diocesano, elegge 28 componenti:
- a. 5 presidenti di associazioni territoriali;
 - b. 5 adulti;
 - c. 5 giovani;
 - d. 5 educatori dell'Acr, in rappresentanza dei ragazzi;
 - e. 8 responsabili vicariali.
- 25.2.3. (N) - Le elezioni si svolgono sulla base di 5 liste:
- a. la lista dei presidenti parrocchiali è formata dai presidenti di tutte le associazioni territoriali;
 - b. 3 liste raccolgono, rispettivamente, le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: adulti, giovani, educatori dell'Acr;
 - c. la lista dei responsabili vicariali è formata dai nominativi indicati, dagli otto comitati presidenti di tali realtà; ciascun comitato presidente vicariale propone una o più candidature;
- 25.2.4. (N) - Ogni componente l'assemblea diocesana partecipa, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma precedente e può esprimere un massimo di due preferenze per ognuna di esse e una sola preferenza per l'elezione del responsabile di ciascun vicariato.
- 25.2.5. (N) - Sono eletti, per tutte le liste esclusa quella dei responsabili vicariali, i due candidati di sesso maschile e le due candidate di sesso femminile che abbiano ricevuto - rispettivamente - più voti, più il quinto candidato maggiormente votato in assoluto; a parità di voti è eletto il più anziano in età.
- 25.2.6. (N) - Sono eletti, nella lista dei responsabili vicariali, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per ciascun vicariato.
- 25.2.7. (N) - Fanno parte del consiglio diocesano, oltre ai membri eletti dall'assemblea, anche i componenti della presidenza diocesana che non siano già consiglieri e i segretari dei movimenti diocesani..
- 25.2.8. (N) - Con riferimento all'art. 38 dello Statuto e all'art. 36 del suo Regolamento, nonché alle successive delibere del Consiglio nazionale, il Consiglio diocesano approva specifici accordi tra l'Azione Cattolica diocesana e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) e il

Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC), se regolarmente costituiti in diocesi. Tali accordi comprendono, in particolare, le disposizioni concernenti l'inserimento di rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC negli organi dell'Azione Cattolica diocesana, nonché di rappresentanti dell'Azione Cattolica diocesana negli organi di tali organizzazioni.

- 25.2.9. (N) - Il consiglio diocesano, su proposta della presidenza diocesana, è integrato - nel limite stabilito dall'art. 22, comma 1, punto b) dello Statuto - da persone atte a ricoprire particolari ruoli di responsabilità e collaborazione e in particolare dai giovani ed adulti che partecipano in modo stabile al lavoro delle commissioni costituite dal consiglio diocesano; tali consiglieri esprimono un voto consultivo.
- 25.2.10. (N) - Il consiglio diocesano è presieduto dal presidente diocesano, coadiuvato dalla presidenza diocesana.
- 25.2.11. (R) - Il consiglio diocesano è convocato dal presidente diocesano, almeno tre volte nell'arco dell'anno associativo. La convocazione può essere effettuata via e-mail, posta o fax, almeno cinque giorni prima della data fissata.
- 25.2.12. (R) - Il consiglio diocesano deve essere convocato con urgenza quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi.
- 25.2.13. (N) - Ogni seduta del consiglio diocesano deve avere corrispondenza in un verbale della riunione con ordine del giorno discusso, partecipanti, decisioni prese, data, firma del presidente e del segretario e verbalizzazione degli interventi per i quali sia fatta esplicita richiesta in tal senso.
- 25.2.14. (R) - Le assenze devono essere giustificate al segretario diocesano entro l'inizio della seduta.
- 25.2.15. (N) - Le delibere del consiglio diocesano sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi, essendo presente la maggioranza degli aventi diritto.

25.3. Il presidente diocesano

- 25.3.1. (N) - Il presidente diocesano - eletto e nominato come all'art. 14.2 punto b) e c) - promuove e coordina l'attività della presidenza; convoca e presiede il consiglio diocesano; presiede l'assemblea dioce-

sana; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'associazione; rappresenta l'associazione diocesana in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici.

25.4. La presidenza diocesana

- 25.4.1. (N) - La presidenza diocesana:
- a. promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
 - b. cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'assemblea diocesana e nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal consiglio diocesano;
 - c. cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali il vescovo diocesano esercita il proprio ministero;
 - d. assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici;
 - e. organizza l'attività del centro diocesano, avvalendosi di commissioni e gruppi di lavoro costituiti sulla base di "progetti" approvati dal consiglio diocesano.
- 25.4.2. (N) - La presidenza diocesana è eletta dal consiglio diocesano. Le candidature per il segretario e l'amministratore sono proposte dal presidente diocesano; le candidature per i vicepresidenti e per il responsabile dell'Azione Cattolica dei ragazzi sono proposte dal presidente diocesano, su indicazione dei consiglieri diocesani eletti dall'assemblea. Risulta eletto, per ciascun incarico, il più votato tra i candidati a condizione che abbia ricevuto la maggioranza degli aventi diritto di voto.
- 25.4.3. (N) - Fanno parte della presidenza diocesana:
- a. il presidente diocesano;
 - b. da un minimo di due a un massimo di quattro vicepresidenti, giovani e adulti;
 - c. il responsabile dell'Azione Cattolica dei ragazzi;
 - d. il segretario;
 - e. l'amministratore.
- 25.4.4. (N) - Nella costituzione della presidenza devono comunque essere presenti almeno 2 uomini e 2 donne e, contemporaneamente, 2 giovani e 2 adulti.

- 25.4.5. (N) - Il consiglio diocesano, su proposta del presidente diocesano, può chiamare a far parte della presidenza fino a 4 persone in funzione di particolari incarichi ricoperti o strategiche esigenze di programma o di progetti.
- 25.4.6. (N) - Partecipano alle riunioni della presidenza l'assistente diocesano e i viceassistenti.
- 25.4.7. (R) - La presidenza diocesana è convocata dal segretario diocesano su proposta del presidente, normalmente ogni 15 giorni, e comunque non meno di 12 volte l'anno. La convocazione può essere effettuata via telefono, via e-mail, via posta o fax, almeno tre giorni prima della data di riunione.
- 25.4.8. (N) - Ogni seduta della presidenza diocesana deve avere corrispondenza in un verbale della riunione con ordine del giorno discusso, partecipanti, decisioni prese, data, firma del presidente e segretario e verbalizzazione degli interventi per i quali sia fatta esplicita richiesta in tal senso.

25.5. Il comitato presidenti diocesano

- 25.5.1. (N) - Il "comitato presidenti" a livello diocesano è formato da tutti i presidenti delle associazioni territoriali e dai responsabili vicariali e ha una funzione consultiva e di coordinamento. Viene convocato, di norma, una volta l'anno ed è presieduto dal presidente diocesano

25.6. Le commissioni del centro diocesano e i gruppi di lavoro

- 25.6.1. (N) - Le "commissioni" del centro diocesano e i "gruppi di lavoro" sono costituiti dalla presidenza diocesana, all'inizio di ogni triennio o quando ritenuto necessario, sulla base di specifici "progetti" o indicazioni programmatiche approvate dal consiglio diocesano. Essi decadono al termine del progetto e comunque al termine del triennio.
- 25.6.2. (N) - La presidenza diocesana, considerate eventuali incompatibilità e operate le necessarie consultazioni ecclesiali, nomina i componenti della commissioni e dei gruppi di lavoro.
- 25.6.3. (N) - Il funzionamento delle commissioni e gruppi di lavoro, che ha carattere consultivo e propositivo, si struttura sulla base di una programmazione unitaria approvata dalla presidenza diocesana e strettamente connessa ai compiti della stessa e alle attribuzioni del consiglio diocesano.

- 25.6.4. (N) - Le commissioni e i gruppi di lavoro sono presieduti, di norma, da componenti della presidenza diocesana o da altro responsabile appositamente indicato nell'atto di costituzione, che ne risponde alla presidenza stessa.

25.7. La segreteria diocesana

- 25.7.1. (N) - La "segreteria diocesana" è costituita dalla presidenza diocesana all'inizio di ogni triennio.
- 25.7.2. (R) - La segreteria diocesana è coordinata dal segretario diocesano, in collaborazione con l'amministratore diocesano; i suoi componenti sono indicati dalla presidenza.
- 25.7.3. (R) - I componenti della segreteria diocesana possono essere nominati per l'intero triennio o chiamati a operare temporaneamente in base a specifici progetti. Essi possono essere soci o dipendenti o volontari che operano all'interno del centro diocesano.
- 25.7.4. (N) - I compiti della segreteria - regolati da procedure approvate dalla presidenza diocesana - sono:
- a. gestione della sede dell'associazione;
 - b. gestione dell'archivio;
 - c. gestione delle attività inerenti l'adesione;
 - d. gestione della comunicazione interna ed esterna.
- 25.7.5. (R) - La segreteria comprende gli incaricati per la gestione delle procedure.
- 25.7.6. (N) - La segreteria, e in essa un apposito incaricato, ha il compito di sensibilizzare tutti i responsabili dell'associazione circa la necessità di archiviare la documentazione associativa anche a livello territoriale.

25.8. Collegio assistenti

- 25.8.1. (N) - L'assistente diocesano e i viceassistenti, al fine di accompagnare il cammino spirituale dell'associazione, di alimentarne il senso apostolico e di promuoverne l'unità, costituiscono il "collegio assistenti".
- 25.8.2. (R) - Il collegio assistenti si riunisce almeno 4 volte l'anno, e ad almeno una delle sue riunioni annuali sono invitati anche gli assistenti dei movimenti diocesani.
- 25.8.3. (N) - Al collegio assistenti è invitato anche il presidente diocesano.

Capitolo V

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

26. PATRIMONIO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

26.1. Risorse e patrimonio

- 26.1.1. (N) - L'associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
- dai contributi associativi dei soci;
 - dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli enti e istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
 - da donazioni e lasciti testamentari;
 - da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
 - da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- 26.1.2. (N) - L'associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'Azione Cattolica Italiana, a collaborazioni e al patrocinio di enti e istituzioni pubbliche, a prestiti.
- 26.1.3. (N) -- I beni dell'associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
- 26.1.4. (N) - L'associazione può, in armonia con le proprie finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

26.2. Contributi associativi ordinari

- 26.2.1. (N) - I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'Azione Cattolica Italiana con riferimento all'associazione nazionale, diocesana e territoriale di appartenenza.
- 26.2.2. (R) - La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal consiglio diocesano - di norma in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo - secondo le esigenze e le modalità scelte dall'associazione diocesana, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e

trasparenza. L'associazione territoriale e il gruppo diocesano scelgono la modalità di attuazione delle indicazioni diocesane, informando tutti gli aderenti.

- 26.2.3. (N) - Le esigenze economiche dell'associazione sono determinate in base alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'associazione stessa.
- 26.2.4. (N) - La raccolta dei contributi associativi da parte dell'associazione diocesana avviene tramite modalità stabilite annualmente e comunicate alle associazioni territoriali e gruppi diocesani.
- 26.2.5. (N) - La richiesta ai soci deve essere fatta unitariamente comprendere sia la quota relativa all'associazione nazionale sia quella relativa all'associazione diocesana e sue articolazioni.
- 26.2.6. (N) - L'associazione territoriale e il gruppo diocesano sono altresì liberi di organizzare vari tipi di attività, purché non a scopo di lucro, per finanziare l'associazione a tutti i suoi livelli.
- 26.2.7. (N) - L'associazione diocesana versa i contributi associativi all'associazione nazionale secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio nazionale.

26.3. Contributi associativi per particolari finalità

- 26.3.1. (N) - Per attuare specifiche iniziative programmate, il consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

27. GESTIONE AMMINISTRATIVA

27.1. L'attività amministrativa dell'associazione diocesana

- 27.1.1. (N) - Il consiglio diocesano approva:
- l'ordinamento contabile;
 - i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
 - i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi;
 - i criteri e le procedure per stabilire la partecipazione economica alle attività dell'associazione.

27.2. Funzioni dell'amministratore e del comitato per gli affari economici

- 27.2.1. (N) - La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla presidenza diocesana, che ne affida la cura

- all'amministratore, eletto dal consiglio su proposta del presidente e coadiuvato da un comitato per gli affari economici con funzioni consultive.
- 27.2.2. (N) - Il comitato per gli affari economici è composto dall'amministratore che lo presiede e da almeno due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano.
- 27.2.3. (N) - L'amministratore diocesano, avvalendosi delle funzioni consultive del comitato per gli affari economici:
- a. imposta un'adeguata gestione amministrativa dell'associazione, predisponendo procedure che consentano anche la verifica dell'efficacia e dell'efficienza della gestione stessa;
 - b. gestisce la contabilità;
 - c. elabora il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - d. si occupa della gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
 - e. svolge un servizio consultivo anche per le associazioni territoriali, i gruppi e i movimenti diocesani.
- 27.2.4. (R) - L'amministratore convoca il comitato per gli affari economici almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario.
- 27.2.5. (N) - A livello territoriale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal consiglio ed è affidata al presidente o ad altro responsabile appositamente nominato.

Capitolo VI

NORME FINALI

28. MODIFICHE DELL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO

- 28.1. (N) - L'Atto normativo diocesano, che non prevede la successiva stesura di un proprio regolamento di attuazione, è stato approvato comprendendo anche disposizioni di carattere regolamentare, esplicative di principi fondamentali o norme superiori, desunte direttamente dallo Statuto.
- 28.2. (N) - Gli articoli o commi che sono qualificati come "norme", desunte direttamente dallo Statuto o create a livello diocesano, sono individuati dal simbolo (N) posto immediatamente dopo il numero dell'articolo o del comma.
- 28.3. (N) - Gli articoli o commi che sono qualificati come disposizioni "regolamentari" sono individuati dal simbolo (R) posto immediatamente dopo il numero dell'articolo o del comma.
- 28.4. (N) - Le modifiche alle norme (N) dell'Atto normativo possono essere proposte all'assemblea diocesana dal consiglio diocesano, che può anche raccogliere richieste di modifica provenienti dalle associazioni territoriali, dai gruppi diocesani o dai movimenti.
- 28.5. (N) - La proposta di modifica delle norme (N) è accolta dall'assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
- 28.6. (N) - Le modifiche alle disposizioni regolamentari (R) inserite nell'Atto normativo possono essere effettuate dal consiglio diocesano, che può anche raccogliere richieste di modifica provenienti dalle associazioni territoriali, dai gruppi diocesani o dai movimenti.
- 28.7. (N) - La proposta di modifica delle disposizioni regolamentari (R) è accolta dal consiglio diocesano se ottiene la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

29. ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE DELL'ATTO NORMATIVO

- 29.1. (N) - Il presente Atto normativo e le sue eventuali successive modifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 dello Statuto, entra in vigore dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal consiglio nazionale.
- 29.2. (N) - Nel caso in cui la valutazione espressa dal consiglio nazionale, di cui al comma precedente, determini la necessità di effettuare adeguamenti del

testo approvato, nell'ambito dei poteri di delega previsti dall'art. 14, comma 7 del Regolamento nazionale, la competenza per recepire tali adeguamenti è trasferita in via permanente al consiglio diocesano, al quale spetta pure la valutazione circa l'eventuale possibilità di rinvio di tali modifiche all'assemblea diocesana.

30. SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

- 30.1. (N) - Lo scioglimento dell'associazione diocesana è deliberato dall'assemblea diocesana con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del vescovo diocesano.
- 30.2. (N) - Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal consiglio diocesano col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto, sentita la presidenza nazionale.

31. NORMA DI RINVIO

- 31.1. (N) - Per quanto non contemplato dal presente Atto normativo si fa riferimento allo Statuto e Regolamento nazionale dell'Azione Cattolica Italiana nonché alle norme canoniche e civili in materia di associazioni, per quanto applicabili.

INDICE

PRESENTAZIONE	5
Capitolo I - L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Lodi	9
1. <i>L'Atto normativo diocesano</i>	9
2. <i>L'associazione diocesana, sua articolazione, sede, cariche, rappresentanze legali</i>	9
Capitolo II - Adesione e partecipazione	11
3. <i>L'adesione all'Azione Cattolica</i>	11
4. <i>Richiesta di adesione</i>	11
5. <i>Accoglimento della richiesta di adesione. Successiva conferma</i>	12
6. <i>Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci</i>	13
7. <i>Contributo economico</i>	13
8. <i>Ritiro ed esclusione dall'associazione</i>	13
9. <i>Diritti e doveri di partecipazione e condizione per il loro esercizio</i>	14
10. <i>Partecipazione democratica</i>	14
11. <i>Regole generali per l'esercizio del voto. Delega</i>	15
12. <i>Elettorato passivo</i>	15
13. <i>Incarichi direttivi</i>	16
14. <i>Conferimento degli incarichi</i>	16
15. <i>Cessazione degli incarichi direttivi</i>	17
16. <i>Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di incarichi politici</i>	17
17. <i>L'assistente e i sacerdoti collaboratori</i>	18
Capitolo III - Articolazione dell'associazione diocesana	19
18. <i>Associazioni territoriali</i>	19
19. <i>Coordinamento vicariale</i>	19
20. <i>Gruppi e movimenti</i>	19
Capitolo IV - Ordinamento dell'associazione diocesana	20
21. <i>L'associazione territoriale</i>	20
21.1. <i>L'assemblea</i>	
21.2. <i>Il consiglio</i>	

21.3. Il presidente	
21.4. I gruppi	
22. Il coordinamento vicariale	23
22.1. Il comitato presidenti del vicariato	
22.2. Il responsabile vicariale	
22.3. L'assistente vicariale	
23. I gruppi diocesani	25
24. I movimenti	25
25. L'associazione diocesana.	26
25.1. L'assemblea diocesana	
25.2. Il consiglio diocesano	
25.3. Il presidente diocesano	
25.4. La presidenza diocesana	
25.5. Il comitato presidenti diocesano	
25.6. Le commissioni del centro diocesano ed i gruppi di lavoro	
25.7. La segreteria diocesana	
25.8. Il collegio assistenti	
Capitolo V - Disposizioni amministrative	34
26. Patrimonio e contributi associativi	34
26.1. Risorse e patrimonio	
26.2. Contributi associativi ordinari	
26.3. Contributi associativi per particolari finalità	
27. Gestione amministrativa	35
27.1. L'attività amministrativa dell'associazione diocesana	
27.2. Funzioni dell'amministratore e del comitato per gli affari economici	
Capitolo VI - Norme finali	37
28. Modifiche dell'Atto normativo diocesano	37
29. Entrata in vigore delle modifiche dell'Atto normativo	37
30. Scioglimento dell'associazione	38
31. Norma di rinvio	38